



STUDIO TRIBUTARIO VALUTARIO ASSOCIATO

www.stvaroma.it

DR. DARIO STATERA
DR. SERGIO CORIA
DR. FRANCESCO BASILE
DR. FABIO LARUSSA
DR. MARIO TOMEI
DR. FEDERICA RE

Roma, 26/1/2015

BOLLETTINO INFORMATIVO n.4/2015

Come abbiamo visto nel ns. bollettino informativo n.1/2015 la Legge di stabilità ha modificato, tra le altre cose, la normativa relativa al ravvedimento operoso: riteniamo opportuno, quindi, riepilogare tutte le possibilità che ora sono a disposizione del contribuente per sanare eventuali errori o omissioni.

Nuovo ravvedimento operoso

Dal 2015 si può usufruire del ravvedimento operoso anche se sono già iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento; l'utilizzo del ravvedimento sarà precluso soltanto nel caso in cui sia stato notificato un avviso di accertamento o di liquidazione, ovvero un avviso bonario.

Per sanare gli omessi o tardivi versamenti dei tributi i contribuenti hanno a disposizione i seguenti tipi di ravvedimento (ricordiamo sempre che oltre all'imposta e alle sanzioni espresse nel prospetto seguente devono essere versati anche gli interessi legali, fissati nella misura dell'1% annuo fino al 31/12/2014 e dello 0,5% annuo a partire dal 1°/1/2015):

Termine	Sanzione
<i>RAVVEDIMENTO SPRINT</i>	
Entro i 14 giorni successivi alla scadenza	0,2 % per ogni giorno di ritardo, fino ad arrivare al 2,80% al quattordicesimo giorno
<i>RAVVEDIMENTO BREVE</i>	
Dal 15° giorno fino al 30° giorno successivo alla scadenza	3% (1/10 del 30%)

Associazione Professionale costituita in data 11 Giugno 1986
cod.fisc. 07529530581 • part. IVA 01798431001

<i>RAVVEDIMENTO ENTRO 90 GIORNI</i>	
Dal 31° giorno fino al 90° giorno successivo alla scadenza	3,33% (1/9 del 30%)
<i>RAVVEDIMENTO LUNGO O ANNUALE</i>	
Dal 91° giorno successivo alla scadenza fino al termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione	3,75% (1/8 del 30%)
<i>RAVVEDIMENTO BIENNALE</i>	
Fino al termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione	4,29% (1/7 del 30%)
<i>RAVVEDIMENTO ULTRABIENNALE</i>	
Oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione	5% (1/6 del 30%)

IMU sui terreni ex montani

E' stato finalmente sciolto il nodo relativo all'Imu sui terreni considerati montani fino al 2013. Con un decreto legge emanato lo scorso venerdì pomeriggio, il Governo ha spostato la scadenza dal 26 gennaio al 10 febbraio, modificando nuovamente il criterio da utilizzare per stabilire se il Comune in cui si trova il terreno sia da considerare montano oppure no: infatti non si dovrà più far riferimento all'altitudine al centro (cioè all'altitudine della casa comunale), bensì alla tabella di classificazione dei Comuni italiani elaborata dall'ISTAT. Il nuovo criterio si applicherà sia per il 2014 che per gli anni successivi.